



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 30/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno 30/12/2020, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del IL SINDACO Vallese Dantino il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Generale Dott. Cristiano Quaglia.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	VALLESE DANTINO	X		8	GRILLI ROBERTA		X
2	DI MONTE DOMENICO	X		9	PELLICIONI MATTEO	X	
3	RICCI ATTILIO	X		10	FALO' FRANCO	X	
4	MICOZZI MASSIMO	X		11	PIOTTI MASSIMO	X	
5	LUPI ALESSIA	X		12	DI DIODORO TONINO	X	
6	FELICIONI MAURIZIO	X		13	GUERCIONI CARMINE	X	
7	FERRANTE ANDREA	X					

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riferisce sull'argomento il Sindaco Vallese.

Udita la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione delle società partecipate al 31/12/2018;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Corropoli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 26 novembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

UDITI i seguenti interventi:

Consigliere Piotti: prima della discussione, chiede di poter riprendere la seduta con diffusione sul proprio profilo social.

Sindaco Vallese: considerato che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale rimette al Presidente la decisione di accordare le riprese e dato atto che non ricorrono le condizioni per autorizzare la ripresa, dispone che la stessa non venga effettuata;

Consigliere Piotti: a nome del Gruppo di minoranza, legge un documento e chiede che sia acquisito agli atti del verbale;

Sindaco Vallese: nel rispondere al Consigliere, intende puntualizzare tre concetti: 1) nei bilanci ci sono poste che si chiamano, appunto, "crediti verso clienti" e tali poste sono concetti generici; 2) le utenze vengono contabilizzate tutte e il Comune sollecita puntualmente i rimborsi da parte della Fondazione; 3) non è possibile uscire dalla Fondazione senza una previa messa in liquidazione e per fare ciò è necessaria una motivazione;

Consigliere Piotti: suggerisce di richiedere un parere alla Corte dei Conti;

Sindaco Vallese: ribadisce che la Fondazione sta lavorando per sistemare le cose e che, quindi, un parere della Corte dei Conti sarebbe superfluo;

Capogruppo Falò: ricorda che il Sindaco affermo che si sarebbero valutate eventuali responsabilità e, inoltre, osserva che l'ultimo *Open Day* del Liceo è stato tenuto dall'Istituto Leonardo presso la Fondazione;

Sindaco Vallese: ricorda che l'istituto Leonardo è un socio sostenitore;

Assessore Ricci: afferma che il *Val Vibrata College* ha rappresentato qualcosa di essenziale per Corropoli producendo anche introiti e ritorni benefici per il territorio e che, a volte, è possibile che si alternino periodi chiari e scuri e, attualmente, il periodo non è dei migliori ed è iniziato con gli avvenimenti del sisma del 2016, è proseguito con la necessaria delocalizzazione e, forse, c'è stata anche una gestione non molto oculata. L'Assessore prosegue dichiarando che, ora, si sta lavorando per sanare molte questioni e in maniera del tutto responsabile e senza menzogne. L'Assessore conclude dichiarando che l'Amministrazione è orgogliosa di avere questa scuola e che spera di proseguire nel futuro.

Consigliere Piotti: ribadisce di non vedere alcuna utilità pubblica della Fondazione e ritiene che il Comune non abbia alcun motivo per parteciparvi.

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Falò, Piotti, Guercioni, Di Diodoro), astenuti nessuno, su 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione al **31/12/2019** delle società in cui il Comune di Corropoli detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** alcun piano di razionalizzazione;
- 3) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, contrari 4 (Falò, Piotti, Guercioni, Di Diodoro), astenuti nessuno, su 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL IL SINDACO
Vallese Dantino

IL Il Segretario Generale
Dott. Cristiano Quaglia

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 44 DEL 21/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

21/12/2020

Il Responsabile
QUAGLIA CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 44 DEL 21/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

21/12/2020

Il Responsabile del Servizio
DI LUCA ORLANDO / Poste Italiane S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 2019-12 Data: 18 dicembre 2020	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
--	---

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

In sede di riscontro consuntivo posto in essere al termine della gestione dell'esercizio 2019 l'Organo di Revisione è stato in grado di raccogliere sufficienti elementi per affermare che il Comune non ha avuto omissioni omissioni e/o lacune.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette*". Da ciò, a parere dell'Ente, **non è scaturita** la necessità di alcun piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2019:

■ la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione

pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso ed illustrato, il sottoscritto Dott. Rocco D'Ercole, quale revisore unico del Comune di Corropoli (TE) esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20 del D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Corropoli alla data del **31 dicembre 2019**.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.



L'Organo di Revisione
Dott. Rocco D'Ercole

Comune di Corropoli

relazione ai fini degli obblighi previsti dall'articolo, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

(TUSP)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA CORRENTE

AL 31.12.19



Comune di Corropoli

relazione ai fini degli obblighi previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

(TUSP)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA CORRENTE

AL 31.12.19

PREMESSE

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2019, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2020, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019.

Entro il 31 dicembre 2020, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

Relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodica corrente


L'articolo 20, comma 1, del TUSP dispone che, ai fini della revisione periodica, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

La presente relazione tecnica funge da corredo al provvedimento di cui sopra, adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

La relazione si struttura in tre sezioni.

Sezione 1: Schema delle partecipazioni detenute

Viene qui presentata una rappresentazione grafica dei rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente dall'ente pubblico, indicando per ognuna la quota di partecipazione.



Sezione 2: Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Viene qui esposto l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, affiancando a ciascuna dati di sintesi e l'azione programmata conseguente alla ricognizione.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01975110675	1%	Altre attività di consulenza imprenditorial e e altra consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale	MANTENIMENTO	LA SOCIETA' E' ATTIVA
RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	2,27 %	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; Gestione reti fognarie; sviluppo di progetti immobiliari	MANTENIMENTO	LA SOCIETA' E' ATTIVA

Il Comune di Corropoli detiene anche partecipazioni dirette in:

- ERSI ABRUZZO – AMBITO TERRITORIALE TERMANO con una quota di partecipazione diretta del 2%;
- FONDAZIONE VAL VIBRATA COLLEGE, con una quota di partecipazione del 33,33%.

Entrambe le partecipazioni, in base all'art. 3 del D.Lgs. 175/2016, sono partecipazioni non soggette a razionalizzazione in quanto la loro natura giuridica è diversa da quella societaria.

Sezione 3: Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Vengono fornite schede tecniche relative ad ogni singola partecipazione, riportanti le attività svolte dalla società od organismo partecipato ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di esporre la valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni intraprese.

1. TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01975110675
Denominazione	TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA ANCHE GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE CO OPERA
Data di costituzione della partecipata	25/11/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	SI

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TERAMO
Comune	Nereto
CAP*	64015
Indirizzo*	PIAZZA MARCONI
Telefono*	
FAX*	
Email*	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16.800
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.500

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	no
Risultato d'esercizio	-4.351	-7.537	-2.114	11	

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	119.253	25.560	0
di cui Contributi in conto esercizio	119.253	25.560	0

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Note*	Gestisce servizi di interesse generale e indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

2. RUZZO RETI SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01522960671
Denominazione	RUZZO RETI S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	16/06/2003
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TERAMO
Comune	Teramo
CAP*	64100
Indirizzo*	Via Nicola Dati, 18
Telefono*	0861/26321
FAX*	
Email*	PROTOCOLLO@RUZZOCERT.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	37.00.00 Gestione reti fognarie
Attività 3	41.1 Sviluppo di progetti immobiliari

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ###	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	279
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	55.006
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	43.680

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	1.071.470	107.850	-2.522.837	13.540	-750.777

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.062.561	40.663.825	39.333.020
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.921.107	5.618.159	14.000.339
di cui Contributi in conto esercizio	80.572	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	2,27 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Produzione di servizi economici di interesse generale a rete – affidato con procedura ad evidenza pubblica – anche fuori ambito territoriale di riferimento (art. 4, c. 9 bis)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi

Sezione 3: Stato di attuazione al 31.12.2019 delle attività di razionalizzazione adottate negli anni precedenti

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 23/12/2019, questo Comune non era tenuto ad alcuna procedura di razionalizzazione stante la mancanza di partecipazioni da alienare.

L'attuale ricognizione effettuata **non prevede** alcun piano di razionalizzazione.

In questo punto si parla della ricognizione delle partecipate pubbliche, così come previsto dal D. Lg 175 del 19 agosto 2016 e vengono ricordati i presupposti *per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione di quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:*

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, i cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta
2. non siano riconducibili a alcuna delle categorie i cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.:

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società: produzione di un servizio di interesse generale; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero; servizi di committenza senza scopo di lucro; società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

3. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
4. necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La Fondazione Val Vibrata College le condizioni ce le ha tutte. Non ci sarebbe motivo per il Comune di rimanere in una partecipata simile. Però tutte queste norme si applicano alle società partecipate e non alle fondazioni di partecipazione, come immagino sia il Val Vibrata College. Ed è questo il motivo per cui l'Organo di Revisione l'ha esclusa dalla ricognizione delle partecipazioni detenute. Ma politicamente il caso rimane e non può essere sbrigativamente risolto semplicemente in base alla forma giuridica: società o fondazione.

La Fondazione non produce beni e servizi necessari all'ente né di interesse generale, non persegue alcuno interesse pubblico, non serve a realizzare un'opera pubblica, non serve a valorizzare immobili secondo criteri di mercato e in più produce perdite gestionali che ricadono sulla collettività. Se fosse stata una società partecipata il Comune dovrebbe uscirne immediatamente, per legge. Si salva, il Comune intendo, soltanto in base alla forma giuridica, al nome, ma non nella sostanza e tanto meno in base alla consuetudine della "buona politica"

E pure come Fondazione comunque il College lascia molte perplessità poiché la presenza di un ente pubblico in altri soggetti giuridici, compreso le fondazioni deve sempre trovare il fondamento nell'interesse pubblico a cui l'ente è preposto, e qua l'interesse pubblico non c'è!

C'è un interesse privato però. Per esempio nel precedente consiglio si è visto nella situazione patrimoniale del Val Vibrata College che i ragazzi venivano indicati come "clienti", e infatti quelli clienti sono. Solo che il College ai quei clienti riesce a fare dei prezzi migliori rispetto alla concorrenza tipo "il Nazareno" di Teramo o il Locatelli di Grottamare, perché ha in usufrutto gratuito la struttura e ha come socio il comune che partecipa addirittura ai costi delle forniture elettriche e di riscaldamento.

Il comune in pratica non solo sta in una fondazione in cui non dovrebbe stare, perché la stessa non persegue l'interesse pubblico, ma l'aiuta anche ad esercitare una concorrenza sleale nei confronti di altri istituti scolastici. Roba da matti!

Si ritiene indispensabile che quanto prima, dopo tante e vane promesse, che il Sindaco chiarisca finalmente come intende l'Amministrazione affrontare la questione della Fondazione. Si ritiene indispensabile che il Consiglio valuti quanto prima la possibilità di uscire dalla Fondazione, così come si ritiene necessario che il comune formuli alla Corte dei Conti una richiesta di motivato avviso in merito alla possibilità di rimanere come socio in tale Fondazione.